



## **E' ORA DI ... CAMBIARE REGISTRO!**

### **ISCRIZIONE ON LINE, REGISTRO ELETTRONICO, GOOGLE SUITE, MAIL ISTITUZIONALE DELLO STUDENTE E UDIENZE ON LINE**

### **NON SONO STRUMENTI OBBLIGATORI, MENTRE LO E' L'ESERCIZIO DEL DIRITTO – DOVERE DI SORVEGLIARE L'ANDAMENTO ANCHE SCOLASTICO DEL FIGLIO MINORE**

Qualcuno dirà “ma perché mandare ancora i figli alle scuole statali, con tutto il caos chene deriva? Perché non mandarli alle scuole parentali?”

Beh, le risposte possono essere molteplici: anzitutto la scuola parentale o familiare non è un percorso al quale si può approdare per “ripiego”, ma deve essere mosso da grande motivazione, in secondo luogo non la pensiamo tutti allo stesso modo e, vuoi per ragioni economiche o per ragioni di socialità, ogni famiglia deve poter scegliere il tipo di istruzione che più si confà alla propria visione, disponibilità di tempo e tasche.

Per finire, insegnare ai propri figli a discutere ed esporre le proprie idee senza paura di essere “contaminati”, ma utilizzando il confronto come metodo di azione, è visto da molti genitori come una possibilità per mantenere sveglio di dibattito in generazioni scarsamente inclini a questa pratica.

Quindi desideriamo fin d'ora sgombrare il campo dal triste “fazionismo”: il diritto di scegliere fra la scuola parentale o la scuola statale o altra privata, non siano l'ultimo pretesto per dividerci fra di noi.

Questa è una riflessione che va introdotta, circostanziata e alla quale deve poi seguire un atto pratico da parte delle famiglie, che devono occuparsi anche di coinvolgere i ragazzi in questo delicato percorso fatto di molti equilibri.

Se da un lato, infatti, gli strumenti imposti sono **diseducativi, deresponsabilizzanti e deleteri sino al punto da poter essere parti attive di quel sistema di controllo totale che tutti noi stiamo combattendo**, dall'altro si deve considerare il lavoro delle segreterie, il lavoro dei docenti e il fatto che la **strada del dialogo** con le istituzioni scolastiche è da preferire allo scontro frontale: se si vuole cambiare il mondo, si deve

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



iniziare dal nostro quotidiano, coinvolgendo tutte le parti affinché comprendano quale ragionamento sta alla base delle nostre richieste.

Ecco perché il consiglio di UniAMOCi Trentino APS è quello di prendere appuntamento con il Dirigente Scolastico de visu per spiegare chiaramente le motivazioni che ci spingono, è il caso di dirlo, a “cambiare registro”

Fra le opzioni sul tavolo ci possono essere, per esempio, la richiesta di sostituire l’invio delle circolari che ora avviene tramite registro elettronico con l’invio di una mail semplice, oppure di consegnare ai ragazzi un avviso cartaceo.

Gli istituti scolastici hanno l’obbligo dall’anno scolastico 2012/13 di dotarsi di registro elettronico, ma la fase successiva – che spettava al MIUR – ovvero il piano operativo di dematerializzazione, non ha mai visto la luce, ed è così che questa indicazione, contenuta nel decreto legge n° 95/2012 e rafforzata dalla legge 135/2012 ha valenza meramente programmatica, non essendoci stata una successiva regolamentazione attuativa.

### **PUNTI FOCALI SUI QUALI CONCENTRARE LA COMUNICAZIONE CON LA SCUOLA PER ESPORRE IL PROPRIO PENSIERO**

Le ragioni che possono spingere un genitore a non volere dotarsi di registro elettronico e/o mail istituzionale dello studente (ivi compresi i servizi della google suite) sono molte:

- Utilizzo di strumenti degooglizzati (vollaphone, ecc)
- Accesso non costante alla rete internet
- Mancato possesso di spid, CIE, ecc...
- Scelta personale di non volersi dotare di strumenti elettronici per la gestione di compiti e comunicazioni
- Scelta etica rispetto ai rapporti che intrattengono queste piattaforme con i colossi come Google e dintorni
- Sicurezza nel trattamento dei dati personali
- Scelta di un modello educativo analogico
- Volontà di responsabilizzare i figli nella comunicazione casa – scuola

... e almeno un altro centinaio di ragioni simili.

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



Se il registro elettronico non può essere imposto (né ai docenti né tantomeno alle famiglie), esistono invece dei diritti e dei doveri che i genitori hanno verso i propri figli.

Iniziamo dagli artt. 30 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana:

- il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;
- la competenza della Stato a dettare le norme generali sull'istruzione e istituire scuole per tutti gli ordini e gradi

La scuola detiene la gestione di atti e provvedimenti riguardanti il legittimo interesse del genitore in rappresentanza del figlio minore che per poter esercitare il suo diritto – dovere deve necessariamente avere accesso alle informazioni scolastiche del figlio.

E' utile ricordare alcuni dei processi che devono essere condivisi fra scuola e famiglia:

### **CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA**

Legge 7/08/1990 n. 241, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, o il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, inerente la documentazione e l'autocertificazione, poiché la scuola detiene la gestione di atti e provvedimenti riguardanti il **legittimo interesse** del genitore in rappresentanza del figlio minore o dello stesso studente se maggiorenne.

Il concetto di “legittimo interesse” descrive una situazione giuridica riconosciuta dal diritto italiano, che si concretizza nel diritto del soggetto di conseguire o conservare un'utilità accertando lo svolgimento – da parte della Pubblica amministrazione – delle funzioni che le sono proprie.

I primi atti con valore giuridico prodotti dai genitori nell'ambito del rapporto scuola – famiglia hanno una **valenza dispositiva** (cioè determinante).

Si tratta di situazioni in cui le famiglie assumono il ruolo attivo proprio della potestà genitoriale, che viene esercitata fino al raggiungimento della maggiore età dei figli (il compimento del diciottesimo anno non comporta automaticamente l'estraneità del genitore alla vita scolastica del figlio, nei confronti della quale essi conservano un

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



interesse direttamente collegato con l'esercizio del ruolo genitoriale. La differenza sta nel fatto che il figlio maggiorenne può esercitare autonomamente alcuni diritti, come quello di accesso al flusso informativo di cui alle disposizioni della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003, aggiornato al GDPR).

## **ISCRIZIONE E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**

Nell'esercizio della potestà genitoriale, tra le decisioni riguardanti questioni di particolare importanza si annoverano le scelte inerenti l'educazione e l'istruzione, come quella relativa al percorso di studi o alla scuola dove iscrivere il figlio.

L'iscrizione rappresenta innanzitutto **un dovere** descritto all'art. 5 del D.Lgs. 15/04/2005 n. 76, che definisce i genitori dei minori (o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci) «*responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione*».

Ecco perché il genitore che non vuole iscrivere il figlio attraverso una piattaforma on line ha il diritto di presentare domanda cartacea presso l'istituto di destinazione poiché non esiste l'obbligo del genitore di possedere un spid o una CIE per poter ottemperare ad un preciso dovere.

Tale responsabilità (che mette chiaramente in luce il fatto che il legittimo interesse debba esser sempre riferito al minore e non agli esercenti la patria potestà) è chiaramente descritta nella sentenza della Cassazione penale n. 33841/2007, che afferma quanto segue: «*Integra il reato di cui all'art. 731 c.p. la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta di vigilare e controllare che il minore si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione*».

Quindi si deve trovare un punto di incontro con l'istituto affinché il genitore possa esercitare detta vigilanza, anche senza dover ricorrere, per i motivi che riterrà di elencare, all'utilizzo del registro elettronico (una soluzione può essere il libretto dello studente).

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



## I NOSTRI FIGLI VANNO COINVOLTI IN QUESTO PROCESSO

I primi sui quali ricadono inevitabilmente le conseguenze dirette di queste scelte sono i nostri ragazzi, perciò occorre condividere con loro ogni passo che si decide di fare, soprattutto se sono alle scuole secondarie superiori.

Se i bambini sono piccoli può bastare una condivisione con loro circa il perché è meglio imparare ad usare il diario e la cara e vecchia “carta e penna”, mentre se sono grandi probabilmente si deve arrivare ad un compromesso: chi ha affidato per un decennio i figli alla scuola pubblica, si deve rendere conto che non può eradicarli da tutto il contesto in un battito di ciglia e che, anzi, questo potrebbe produrre un attrito non necessario nella relazione con loro in un momento tanto delicato come è notoriamente l’adolescenza.

Uno dei punti dai quali si può partire per sviluppare la riflessione è la comodità di avere tutti i materiali in un unico posto: che sia il diario oppure il registro elettronico, non importa, ciò che conta è riuscire a staccare i giovani dagli schermi attraverso i quali vivono le relazioni quotidiane (consigliamo di evitare azioni massimaliste e integraliste: il fatto che abbiamo concluso un ragionamento noi come genitori, non implica che i ragazzi siano pronti a farlo sulla base del “perché te lo dico io”).

## SENTENZE E PARERI

Il registro elettronico di classe non è obbligatorio e non può nemmeno essere imposto. L’intervento di Francesco Provinciali, già dirigente ispettivo MIUR e giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano dice *che non è vero che le azioni che si compiono, i comportamenti che si mettono in atto e ciò che si utilizza per mera abitudine consolidata e persino prevalente sia o possa diventare obbligatorio per prassi: come si dice in termini giuridici “la consuetudine non può mai operare contra legem”*.

*In molti istituti scolastici i dirigenti scolastici hanno di fatto imposto ai docenti l’utilizzo del registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo, in ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. La motivazione più accreditata è l’estensione – per una sorta di transfert applicato ad ogni contesto istituzionale e degli apparati della P.A. – della digitalizzazione come modo di svolgere operazioni d’ufficio, pratiche, annotazioni: insomma la sostituzione*

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



*dei tradizionali mezzi – carta e penna – con le nuove tecnologie, per comunicare o archiviare.*

*Una deriva che ha assunto toni e modalità attuative persino parossistiche, applicando un principio generale a fattispecie sulle quali occorrerebbe esercitare il prioritario uso del pensiero critico e del buon senso. Specie quando l'uso del digitale vale più come metodo a prescindere, senza chiedersi se ci sia una corrispondenza pratica in termini di efficienza, efficacia, praticità, riservatezza ovvero trasparenza degli atti: se la forma prevale sulla sostanza si rischia di compromettere la concretezza per favorire una prassi acritica, suscettibile di generare complicazioni anziché la tanto decantata semplificazione. Ma la manualità non si riduce alla sola digitazione, premere un tasto non potrà mai sostituire lo scrivere una parola, il passato non si cancella e vanno conservate tutte le modalità attraverso cui esprimersi e comunicare.*

*Le contestazioni al registro elettronico riguardano in prevalenza la sua effettiva utilità, il tempo necessario per compilarlo, il suo essere strumento di annotazione e certificazione consultabile.*

*Un ispettore scolastico in visita ad una classe avrebbe difficoltà, ad esempio ad accedere ai dati: esercitando una funzione istituzionale di controllo nell'interesse del pubblico servizio dovrebbe poter disporre "a colpo d'occhio" e 'de visu' di tutti gli elementi di valutazione. L'archiviazione digitale dei dati richiede username e password (per non dire il resto) che la rendono criptica, differibile e persino potenzialmente alterabile (qui non vale l'antico detto 'scripta manent').*

*Questo è un aspetto riduttivo di una malintesa autonomia scolastica perché gli atti di istituto devono essere consultabili: la qualità del servizio scolastico viene verificata attraverso il controllo tecnico, per le vie amministrative ma il registro di classe è un documento pubblico che afferisce ad un pubblico servizio. Su questo la giurisprudenza è pacifica. Esiste peraltro – e non è stato soppresso – un modello cartaceo di registro di classe validato dal Ministero e distribuito – con oneri di acquisto – a tutti gli istituti scolastici della Repubblica. Mandarlo al macero in attesa che venga ufficialmente sostituito da quello digitale (se e quando ci sarà) sembra francamente uno spreco di denaro pubblico.*

*Vero è che il D.L. n. 95 del 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto l'obbligo per le scuole di dotarsi di registro elettronico a decorrere*

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



*dall'anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il MIUR predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Questo piano tuttavia non è mai stato predisposto, vanificando la norma e rendendo non obbligatorio l'utilizzo di registro e pagelle elettroniche. Come peraltro puntualizza in modo inequivocabile la sentenza della Cassazione Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241 ed è noto che le Sentenze di Cassazione fanno giurisprudenza fino a diversa legislazione.*

*Si aggiungano le due Sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania dell'8/9/2020 secondo cui le disposizioni del citato D.L 95/2012 sul registro elettronico assumevano una valenza meramente programmatica, non essendoci stata una successiva regolamentazione attuativa. Infine il Presidente della stessa Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 2/12/2020 annullava la sanzione disciplinare inflitta da una Dirigente Scolastica ad alcune insegnanti che si erano rifiutate di utilizzare il registro elettronico. Da quando grazie alle intuizioni di una politica che predilige gli effetti speciali sono state accreditate metafore come quelle del 'preside sceriffo' o 'capitano della nave', sta passando una declinazione para-militare dell'organizzazione scolastica. Fino a quando non sarà reso obbligatorio, il registro digitale di classe è solo sperimentale e non è sufficiente una delibera del collegio dei docenti per imporlo né tanto meno che qualcuno possa dire "si usa perché lo dico io".*

*Sic stantibus rebus, dunque, il tipo di registro da usare deve rispondere ai criteri di utilità, praticità, certezza delle modalità di compilazione e resta – fino a prova contraria – uno strumento d'uso del docente che rientra nel più ampio contenitore della libertà d'insegnamento: che è indefettibilmente e per giurisprudenza libertà di metodo*

## **SENTENZE**

**Sentenza n. 47241 del 21/11/2019** della Cassazione ribadisce che la mancanza a livello legislativo di un vero e proprio piano di dematerializzazione vanifica gli effetti della legge e determina la coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



I giudici, quindi, confermano l'attualità del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41 nel quale esplicitamente si contempla che "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fine d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento", con ciò evidenziando che tale strumento rappresenta la verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno, in appoggio alla relazione finale, propedeutica alle decisioni del Consiglio di Classe al termine di ciascun anno scolastico. Se ne evince che le funzioni connesse si qualificano come atto pubblico essendo "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (come sostenuto dalla pronuncia di Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999).

I giudici richiamano al riguardo anche la giurisprudenza amministrativa, che qualifica i documenti in esame come atti fidejacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), per cui "i registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che il registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico".

Intervenendo sulla questione del registro elettronico, la sentenza richiama il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, concedendo al MIUR sessanta giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per predisporre un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; piano che non risulta essere stato predisposto, con ciò vanificando di fatto il processo normativo, rendendo non obbligatorio l'utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726



## Sentenza del Tribunale di Catania

- **sentenza dell'8/9/2020** che ritiene che queste norme hanno una valenza meramente programmatica, non essendoci stata una successiva regolamentazione attuativa
- **deliberazione del 2/12/2020**, che **annulla la sanzione disciplinare inflitta da una Dirigente Scolastica ad alcune insegnanti che si erano rifiutate di utilizzare il registro elettronico.**

### **IN CONCLUSIONE: È UNO STRUMENTO OBBLIGATORIO?**

La risposta a questa domanda è negativa: il registro elettronico di classe **non è obbligatorio e non può nemmeno essere imposto.**

Fonti: <https://www.sinergiediscuola.it/rivista/sommari/approfondimenti/le-comunicazioni-obbligatorie-nel-rapporto-tra-scuola-e-famiglia.html>

<https://www.startmag.it/sanita/il-registro-elettronico-di-classe-e-obbligatorio-no-lo-dice-la-legge/>

<https://lente pubblica.it/scuola/registro-elettronico-scuola-obbligatorio/>

Sede legale: Via della Malvasia 75  
CAP 38122, Trento

Codice fiscale 96118060225  
[uniamocitrentino\\_aps@proton.me](mailto:uniamocitrentino_aps@proton.me) 3382715726